



COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE

Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 29.11.2004

REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

- Art. 1** - Oggetto del Regolamento
- Art. 2** - Ambito di applicazione dell'imposta
- Art. 3** - Presupposto dell'imposta
- Art. 4** - Definizione di fabbricati e aree
- Art. 5** - Soggetti passivi
- Art. 6** - Aliquote
- Art. 7** - Base Imponibile
- Art. 7.1** - Pertinenze dell'abitazione principale e unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 7.2** - Fabbricati inagibili e inabitabili
- Art. 7.3** - Valore della aree fabbricabili
- Art. 7.4** - Demolizione e ricostruzione di fabbricato
- Art. 7.5** - Effetti della variazione di consistenza di unità immobiliari
- Art. 8** - Versamenti
- Art. 8.1** - Versamento dei contitolari ed eredi
- Art. 8.2** - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
- Art. 9** - Dichiarazione
- Art. 10** - Liquidazione
- Art. 11** - Operazioni di controllo - accertamento
- Art. 12** - Rimborsi
- Art. 13** - Sanzioni ed interessi
- Art. 14** - Riscossione coattiva
- Art. 15** - Funzionario responsabile
- Art. 16** - Contenzioso
- Art. 17** - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18** - Entrata in vigore



COMUNE DI ISPRA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.L.gs 15/12/97 n.446 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I).
2. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto da presente regolamento, si applica la normativa istitutiva del tributo - D.L.gs n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La sua applicazione si estende a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art.3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.4 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
 - a- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
 - b- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali.

Art.5 – SOGGETTI PASSIVI

- 1- L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, sia proprietaria di immobili siti sul territorio comunale, ovvero, titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (anche ai sensi dell'art.540 del c.c.) enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Art.6 – ALIQUOTE

1. Entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune stabilisce l'aliquota o le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno successivo, ovvero per l'anno di riferimento al quale viene approvato il Bilancio di previsione annuale, avendo riguardo a criteri di equità fiscale, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2. Con la stessa deliberazione il Comune determina eventuali misure agevolative stabilendone i criteri di applicazione.

Art.7 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 3.

Art. 7.1- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E' abitazione principale quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, è residente e vi dimora abitualmente con i propri familiari.
- 1.1 E' considerata abitazione principale, senza applicazione della detrazione, quella concessa in uso gratuito, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.4 della legge 15/68 resa dal proprietario, ai parenti diretti di primo grado (padre e figlio) e da questi utilizzata come abitazione principale.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.446/97, ai fini dell'applicazione dell'imposta, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, ancorché distintamente iscritta in Catasto, purchè durevolmente ed effettivamente posta a servizio dell'abitazione principale stessa.
3. Sono considerati pertinenza: il garage o box, o posto auto coperto e scoperto (classificate nella Categoria C6 ad esclusione delle stalle e delle scuderie), la soffitta e la cantina e locali di deposito (classificate nella categoria C2) che sono ubicati nello stesso edificio o nelle aree di proprietà.
4. Per effetto dell'assimilazione disposta dal comma 2, l'imposta sulla pertinenza (per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale) si calcola con la stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale.
L'importo di cui all'art.8, comma 2, del D.Lgs n.504/92, nella misura stabilita dal Comune, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per una sola pertinenza dell'abitazione principale come descritta ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Ad ogni altro effetto stabilito dalla legge, l'abitazione principale e le pertinenze si considerano unità immobiliari separate e distinte.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, all'alloggio regolarmente assegnato dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale;
- all'unità immobiliare posseduta nel territorio a titolo di proprietà e usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta nel territorio a titolo di proprietà e usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata l'avvenuta presentazione all'U.T.E. di regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime e sia stata inoltrata l'eventuale pratica edilizia all'Ufficio tecnico comunale. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata la richiesta di variazione;
- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Art.7.2- FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art.59 del D.Lgs n.446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto d'imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, art.8 del D.Lgs 504/92, come sostituito dall'art.3, comma 55 della legge n.662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono indicate nelle sottoriportate fattispecie:
 - condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - mancanza d'ogni sistema di riscaldamento
 - requisiti di superficie e d'altezza inferiore al 90% di quelli previsti dagli artt.3.4.4, 3.4.7, 3.4.7.8 del vigente regolamento regionale di igiene
 - la mancata disponibilità di servizi igienici
 - la mancata disponibilità di acqua potabile
 - la mancata disponibilità di servizio cucina

Inoltre, costituiscono motivo di inagibilità e inabitabilità temporanea le seguenti fattispecie:

- immobile oggetto di interventi edilizi regolarmente autorizzati che determinano comunque l'impossibilità di utilizzo nel periodo di esecuzione dei lavori;
- immobile libero, già dichiarato anti-igienico, con apposito provvedimento comunale, fino all'esecuzione delle necessarie opere di risanamento e adeguamento.

3. Lo stato di inabilità o inagibilità può essere attestato dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n.15/68 e successive modificazioni attestante l'esistenza del provvedimento di inagibilità o inabitabilità reso dall'autorità competente

La sussistenza di tali requisiti può essere verificata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art.7.3 – VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

Art. 7.4- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO

1. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c,d,e, della Legge 5 agosto 1978, n.457 sino alla data di ultimazione dei lavori, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Art. 7.5- EFFETTI DELLA VARIAZIONE DI CONSISTENZA DI UNITA' IMMOBILIARI

1. Qualora sia compiuta un'attività edilizia non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 3(L), comma 1, lett c) d) e) del D.P.R. 6.06.2001, n.380, che modifica la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno decorrenza dalla data della efficacia risultante dalla visura catastale. In attesa che il contribuente perfezioni la procedura di accatastamento, anche sulla base degli atti risultanti all'ufficio tecnico (fine lavori) o di un accertamento dell'effettivo utilizzo dell'immobile, il contribuente è tenuto ad utilizzare per il pagamento dell'imposta una rendita catastale presunta pari a quella che verrà proposta in sede di accatastamento o un valore riferito alla rendita di fabbricati simili;
2. Qualora la rendita venga successivamente modificata per effetto di una sentenza o di un atto dell'Ufficio del Territorio che rettifica il precedente classamento, la variazione decorre dalla data di efficacia del classamento originario impugnato o rettificato.

Art. 8 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art.5 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti obbligati, indicati nell'art.5, devono effettuare autonomamente il versamento dell'imposta complessivamente dovuta nei tempi stabiliti dall'art.10, comma 2 del D.L.gs n.504/92, e secondo la normativa vigente e precisamente l'imposta deve essere rapportata proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso degli immobili e deve essere pagata in due rate delle quali:
 - la prima, a titolo di acconto, prevista nella misura del 50 per cento dell'imposta dovuta con riferimento alla aliquote e alla detrazioni deliberate per l'anno d'imposta precedente, da versare entro i termini stabiliti. Entro questo termine il contribuente può provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta annuale complessivamente dovuta (acconto e saldo)
 - l'altra, a saldo dell'imposta annuale dovuta da versare nei termini stabiliti.
3. L'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, deve essere versata utilizzando gli appositi bollettini con le seguenti modalità:
 - a. direttamente presso la Tesoreria Comunale
 - b. mediante versamento sul conto corrente postale n.31548076 intestato al Comune di Ispra ICI Servizio Tesoreria
 - c. tramite il sistema bancario con il modello F24
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a € 2,58.

Art. 8.1- VERSAMENTI DEI CONTITOLARI ED EREDI

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lettera i) del D.Lgs 15.12.1997 n.446, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche per conto di altri purchè:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento
 - vengano individuati da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, gli immobili e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a nome proprio, purchè l'imposta corrisponda a quella dovuta.

Art. 8.2- DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DEL'IMPOSTA

1. Ai sensi degli artt. 59 comma 1, lettera o) del D.Lgs 15.12.1997 n.446, la Giunta Comunale, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio atto motivato:
 - a) il differimento dei termini di pagamento di una rata ICI (o dell'unica di pagamento) in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nei casi di eventi eccezionali, non prevedibili.
 - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono così individuate:
 - proprietari della sola abitazione principale, avente reddito derivante esclusivamente da pensione sociale che ne facciano preventiva richiesta;
 - casi segnalati con atto scritto e motivato dal servizio assistenza sociale
- Il responsabile del tributo può con proprio atto, e previa richiesta motivata da parte del contribuente, concedere il differimento e la rateizzazione, nel termine massimo di sei mesi, delle somme dovute, a titolo di imposta ed interessi, a seguito di emissione di avvisi di accertamento e/o liquidazione dell'imposta. Restano in ogni caso escluse dalle rateizzazioni le somme dovute a titolo di sanzione, queste ultime da corrispondersi entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi per dilazione di pagamento calcolati al tasso erariale vigente tempo per tempo.

Art. 9 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazione dei dati e elementi dichiarati cui consegirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli approvati dal competente Ministero.

Art.10 – LIQUIDAZIONE

1. Il comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.9, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazioni, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati non iscritti in catasto, il comune trasmetta copia delle dichiarazioni all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede all'attribuzione della rendita dandone comunicazione al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza. Le sanzioni e gli interessi sull'imposta dovuta per effetto della nuova determinazione della rendita catastale sono determinati dalla data della effettiva conoscenza della rendita catastale attribuita secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Non si fa luogo alla liquidazione, accertamento, iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo ICI comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato di € 16,53, ai sensi dell'art.1 del DPR 129 del 16.04.1999 e con i limiti ivi previsti.
3. La disposizione di cui al comma 2, non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazioni delle dichiarazioni sono effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11 – OPERAZIONI DI CONTROLLO- ACCERTAMENTO

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di controllo- accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, e del rimborso delle spese di notifica,
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo. (comma 1, n.2, lettera 1, art.59 del D.Lgs n.446) compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente stanziare in bilancio di previsione e con le risorse tecniche ed umane a disposizione dell'Ufficio Tributi.
5. Le attività di liquidazione e di accertamento prevedono, ai sensi dell'art.7, comma 2, lettera b) della L. 27 luglio 2000, n.212, l'istanza di riesame in sede di autotutela a garanzia e rispetto dei diritti del contribuente.

Art. 12- RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate ma non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, sul procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce di variazione presentate
3. Sulle somme dovute dal Comune spettano al contribuente gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art.14 del D.Lgs 504/92 e nell'art.17 della L. n.146 del 08.05.1998, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di rimborso.
4. Per le aree divenute inedificabili in epoca successiva al pagamento dell'imposta, al contribuente non spetta il rimborso dell'imposta versata.
5. Il Comune dispone il rimborso delle somme effettivamente dovute entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza;
6. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 16,53 in analogia art.1 del DPR 129 del 16.04.1999. Qualora il rimborso riguardi più annualità d'imposta il limite si applica con riferimento alla somma complessiva da rimborsare.

Art. 13- SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa di € 103,29 (centotré/ventinovecentesimi) per ciascuna unità immobiliare.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Il Comune dispone il rimborso delle somme effettivamente dovute entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza;
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura legale per ogni semestre compiuto.

Art.14- RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del

secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.15- FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.16- CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impegnato, secondo le disposizioni del D.Lgs n.546/92 e successive modificazioni.

Art.17- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera P) del D.Lgs 446/97 possono essere attribuiti dei compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti-obiettivo o comunque di risultati per i programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro o dalla Giunta Comunale.

Art.18- ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2005 .
2. Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nel regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di CC n. 8 del 25.02.2000 e 27.04.2000 rese esecutive dall'O.RE.CO Sez. di Milano il 10.5.2000 al progr. n.18, nel regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2001 e nel regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.42 del 27.09.2002.